



Castiglione d'Otranto, 23 ottobre 2020

VERBALE APPROVAZIONE NUOVO STATUTO CASA DELLE AGRICOLTURE TULLIA E GINO

Il giorno 23 ottobre 2020, alle ore 17:45, si è tenuta l'assemblea straordinaria dell'associazione presso le aule sociali di Castiglione d'Otranto, in via Filippo Turati, allo scopo di approvare il nuovo Statuto adeguato al Codice del Terzo Settore, come da obbligo da adempiere entro il 31 ottobre p.v. L'assemblea è stata regolarmente convocata undici giorni prima della data, a mezzo sms inoltrato a tutti gli associati con indicazione del giorno, dell'ora, della sede della convocazione e dell'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. Si è svolta nel rispetto del distanziamento sociale imposto dalla normativa relativa all'emergenza sanitaria Covid-19.

L'assemblea è risultata validamente costituita grazie alla presenza di almeno tre quarti degli associati, come richiesto per le modifiche statutarie.

Nel dettaglio, 33 associati presenti in proprio:

Donatella Serafino, Luigi Schiavano, Giuseppe Accogli, Maurizio Caputo, Rocco Botrugno, Giusy Fiorentino, Paola Panico, Chiara Vacirca, Ada Rizzo, Dalila Longo, Tiziana Colluto, Fabrizio Contaldo, Giovanna Nuzzo, Sabino Contaldo, Domenico Nuzzo, Giacomo Colluto, Maurizio Rizzello, Luigi Giorgiani, Desiree Longo, Ippazio Panico, Emanuele Panico, Paola Medici, Valentina Turlizzi, Lisa Bertazza, Graziano Andrioli, Lucia Retucci, Donato Surano, Donato Nuzzo, Cosimo Surano, Elisa Minerva, Raffaele Colluto, Paola Medici, Marta Longo.

Di seguito, associati presenti per delega scritta conferita ad altro aderente e debitamente conservata negli archivi dell'associazione:

- 1) Galeani Maria Carmela ha delegato Giacomo Colluto
- 2) Cazzarò Giovanna ha delegato Valentina Turlizzi

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CASA DELLE AGRICOLTURE
TULLIA E GINO**
Via A. Volta, 7 - 73032 ANDRANO (LT)
P.IVA IT04833480751
Cod. Fisc. 90041240756

- 3) Antonio Linciano ha delegato Rocco Botrugno
- 4) Francesco Quarta Colosso ha delegato Chiara Vacirca
- 5) Accogli Paolo ha delegato Accogli Giuseppe
- 6) Luigia Rango ha delegato Sabino Contaldo
- 7) Semeraro Stefania ha delegato Maurizio Rizzello
- 8) Antonio Palma ha delegato Cosimo Surano
- 9) Valentina Avantageggiato ha delegato Donatella Serafino
- 10) Giovanni Rizzo ha delegato Luigi Giorgiani
- 11) Pantaleo Anna Rita ha delegato Paola Medici
- 12) Agnese Dell'Abate ha delegato Donato Surano
- 13) Carlo Martella ha delegato Domenico Nuzzo
- 14) Pandinelli Andrea ha delegato Retucci Lucia
- 15) Bertazza Marco ha delegato Bertazza Lisa
- 16) Angelo Francesco Chiuri ha delegato Luigi Schiavano
- 17) Francesca Contaldo ha delegato Desiree Longo
- 18) Carlo De Marco ha delegato Tiziana Colluto
- 19) Francesca Seclì ha delegato Dalila Longo
- 20) Rina Palamà ha delegato Giovanna Nuzzo
- 21) Angelo Giordano ha delegato Maurizio Caputo
- 22) Roberto Accoto ha delegato Graziano Andrioli
- 23) Marco Colluto ha delegato Fabrizio Contaldo
- 24) Paola Martella ha delegato Giusy Fiorentino
- 25) Gaetano Mangia ha delegato Emanuele Panico
- 26) Francesco Bitonti ha delegato Raffaele Colluto
- 27) Giuseppe Battocchio ha delegato Elisa Minerva
- 28) Sara Moscatello ha delegato Paola Panico
- 29) Simona Rizzo ha delegato Ada Rizzo

Svolgimento dei lavori.

La Presidente in carica, Tiziana Colluto, ha spiegato che e' necessario procedere all'adeguamento dello statuto per tutte le organizzazioni operanti nel terzo settore; infatti, Onlus, Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi registri anticipatamente all'entrata in vigore della Riforma del Terzo settore debbono provvedere all'adeguamento dei loro statuti alla nuova disciplina del Codice del Terzo settore (CTS).

In adempimento alla normativa, è stata anche resa obbligatoria l'aggiunta della dicitura odv al logo di Casa delle Agricolture, che è già stato modificato e pronto per essere reso condiviso.

Dopo una breve introduzione sulla motivazione che ha reso necessario la convocazione dell'assemblea per l'o.d.g., la Presidente ha comunicato che l'adeguamento dello statuto non ha rappresentato una mera esecuzione dei modelli standard regionali ma, che invece, è stato studiato insieme al CSV per differenziare, rivedere, aggiornare, quindi integrare di fatto tutte le attività e le azioni svolte dall'associazione negli ultimi sette anni di attività.

Le finalità non sono solo quelle legate alla valorizzazione dell'agricoltura biologica e alla tutela del territorio ma si allargano a più aspetti così argomentati:

- tutela delle fasce più deboli della comunità, aspetto che esprime al massimo l'anima sociale dell'associazione. Per fasce deboli s'intendono anziani, diversamente abili, migranti, donne sole, indigenti;
- educazione ecopedagogica per l'infanzia;
- cooperazione internazionale con associazioni che operano secondo gli stessi principi e ideali dell'associazione "Casa delle Agricolture Tullia e Gino", ad esempio il Cospe onlus, un'associazione non governativa da tempo in stretta relazione con la nostra realtà.

Anche le attività sono state implementate e si riassumono nei seguenti punti:

- attività agricola, formazione e insegnamento;
- agroforestazione;
- riqualificazione del territorio;
- biodiversità e apicoltura (apiario didattico);
- inclusione sociale fasce deboli;
- educazione ludico pedagogica attraverso attività di educazione non formale;
- pratica della restanza e rivitalizzazione territoriale attraverso azioni culturali, sostenibili e mirate al risparmio delle risorse;
- incontri e scambi tra diversi soggetti che operano localmente e anche sul territorio nazionale e internazionale;
- promozione della giustizia sociale (esempio dell'intitolazione aule sociali a Peppino Impastato) attraverso azioni dal basso e condivise con le altre realtà del luogo;
- promozione e sostegno delle attività della cooperativa omonima Coop. Casa delle Agricolture;

- formazione e conoscenza delle piante e animali;
- rete di cooperazione locale, nazionale e internazionale;
- creazione di un centro didattico e di conservazione delle specie minori, come il "vivaio dell'inclusione";
- laboratorio di cucina e sana alimentazione;
- promozione del tema dell'accessibilità;
- laboratori per bambini;
- manifestazioni e spettacoli;
- approccio alle cure olistiche del corpo;
- bioarchitetture;
- laboratori artistici e degli antichi mestieri;
- finanza etica, gruppo acquisto solidale;
- forme di gestione societaria in agricoltura (favorire altre attività satellite)
- info e formazioni per giovani agricoltori;
- messa in atto di opere per la salvaguardia dell'ambiente (tratturi, zone rurali)
- assistenza tecnica, agronomica;
- progetti regionali o nazionali;
- promozione dell'arte pubblica volta alla valorizzazione dei luoghi.

23
24

L'adeguamento dello statuto, come da normativa, apporta delle novità importanti sui soci, differenziando, infatti, tra soci volontari e soci sostenitori.

I soci sostenitori non hanno diritto di voto, mentre i soci volontari hanno il diritto di elettorato attivo e passivo. Secondo le linee guida per l'adeguamento dello Statuto, il Direttivo ha il potere di eleggere il Presidente ma l'associazione ha inteso riservare questo importante compito all'assemblea dei soci, organo sovrano a tutti gli effetti. In questo particolare periodo storico, viene ricordato, l'assemblea si può riunire anche in modalità online.

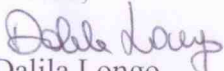
Dopo che la Presidente ha illustrato e argomentato le modifiche apportate ha chiesto ai presenti di intervenire in caso di dubbi, domande o annotazioni. E' intervenuto il socio Giuseppe Accogli che ha voluto sottolineare la valida argomentazione a sostegno delle modifiche e della scelta di continuare a far eleggere il Presidente dall'assemblea.

Poiché non ci sono state altre domande, la Presidente ha proceduto alla votazione della variazione dello statuto che è avvenuto per alzata di mano.

Il nuovo statuto è stato approvato all'unanimità dei presenti, 33 votanti, incaricati anche di delega scritta da 29 assenti sia per motivi personali sia per il rispetto della normativa anti contagio.

L'assemblea straordinaria si è conclusa alle ore 18:30.

In fede,


Dalila Longo

Segretaria


Tiziana Colluto

Presidente Associazione

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CASA DELLE AGRICOLTURE
TULLIA E GINO
Via A. Volta, 7 - 73032 ANDRANO (LE)
P.IVA IT04833480751
Cod. Fisc. 90041240756





STATUTO DI “CASA DELLE AGRICOLTURE TULLIA E GINO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1 - È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in via A.Volta n.7, a Castiglione d'Otranto (Le), quale Ente del terzo settore, l'Associazione denominata “**Casa delle Agricolture Tullia e Gino ODV**”, in conformità al dettato dell'art. 32 e ss. del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione di Volontariato” o dell'acronimo “ODV” è obbligatorio, a sensi di legge. Inoltre, ove previsto, la denominazione ricomprenderà anche l'acronimo ETS, a seguito della propria iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando quest'ultimo sarà istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - L'Associazione “**Casa delle Agricolture Tullia e Gino ODV**”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro, è apartitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa è regolata dalle regole del D. Lgs. 117/2017, dall'articolo 36 e seguenti del Codice civile, nonché del presente statuto.

Finalità e attività

Art. 3 - L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Promuovere la pratica e la conoscenza dell'agricoltura biologica e naturale attraverso corsi e seminari, campagne di comunicazione sociale, altre attività di promozione oltre ad azioni pratiche di attività agricola;
- b) Promuovere l'agroforestazione del territorio attraverso lo scambio di conoscenze ed azioni pratiche di piantumazione di alberi;
- c) Difendere la biodiversità e sostenere l'apicoltura, vitale per il mantenimento degli ecosistemi;
- d) Incoraggiare l'inclusione sociale di portatori di altra abilità, anziani, migranti, persone in stato di indigenza e, in generale, di tutte le fasce considerate deboli della popolazione;
- e) Educare i bambini e i giovani al rispetto della natura e degli altri, attraverso attività ludiche e pedagogiche;
- f) Sostenere i processi di "restanza" sul territorio salentino per favorire il ripopolamento e la rivitalizzazione dei luoghi rurali e in via di spopolamento, perché, attraverso attività educative, culturali e produttive sostenibili, sperimentino un modello sociale basato sulla cooperazione nonché sull'armonia tra le persone e il territorio e sui criteri di sostenibilità, risparmio energetico e gestione virtuosa delle risorse agroalimentari;
- g) Favorire l'incontro, lo scambio economico, culturale, esistenziale e spirituale tra diversi soggetti e realtà per rafforzare l'autonomia, la consapevolezza e la responsabilità comune, puntando in particolar modo a promuovere la giustizia sociale;
- h) Supportare, attraverso attività complementari e mutuo soccorso, i progetti condivisi con l'omonima cooperativa agricola Casa delle Agriculture, legata all'associazione da storia, ideali e obiettivi comuni.

Art. 4 - L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) Offrire occasioni di formazione personale e professionale, servizi culturali, ricreativi, di promozione della salute, avvicinando gli associati al mondo rurale e alla conoscenza delle piante e degli animali;
- b) Creare una rete di collegamento e cooperazione con persone fisiche, associazioni, società, enti e collettivi locali, nazionali e internazionali, ambendo a diventare anche centro di scambio di conoscenze;
- c) Fungere da centro didattico per la diffusione di conoscenze relative all'agricoltura sostenibile con un centro di conservazione e riproduzione di essenze e varietà antiche e dimenticate;
- d) Sostenere pratiche di tutela della biodiversità e promuovere l'apicoltura anche attraverso il mantenimento di un apiario didattico;
- e) Promuovere laboratori e l'istituzione di un centro didattico per la diffusione di conoscenze relative all'alimentazione e cucina consapevoli e naturali, correlate al territorio e rispettose dell'ambiente;
- f) Promuovere l'utilizzo e la trasformazione dei cibi attraverso la distribuzione e somministrazione ai soci. Organizzare pranzi e cene in linea con i principi dell'associazione;
- g) Promuovere l'accessibilità e svolgere attività a sostegno dell'inclusione sociale e la valorizzazione delle fasce deboli della popolazione e facilmente escluse dal mercato del lavoro, in particolare anziani, portatori di altre abilità, migranti, donne sole, indigenti;
- h) Organizzare laboratori e attività ludico-pedagogiche per educare i bambini al rispetto della natura e degli altri;
- i) Organizzare manifestazioni, spettacoli, momenti ricreativi e di svago per gli associati;
- j) Divulgare e applicare tecniche e pratiche naturali per la tutela della salute, svolgere attività inerenti alla diffusione e alla conoscenza di discipline di cura olistica del corpo e della persona anche attraverso tecniche di massaggio, yoga, meditazione e altro;
- k) Svolgere attività di bioarchitettura con finalità formative e di ricerca per l'uso sostenibile delle risorse;
- l) Istituire laboratori artistici e artigianali favorendo il recupero degli antichi mestieri;
- m) Creare un centro di documentazione correlato ai temi trattati;
- n) Promuovere gruppi di acquisto solidale e azioni di finanza etica;
- o) Difendere e promuovere tutte le azioni tese al miglioramento della qualità della vita nelle campagne, anche attraverso nuove forme di gestione societarie in agricoltura;
- p) Organizzare e utilizzare strumenti di informazione e formazione per i giovani agricoltori, anche attraverso scambi culturali e di esperienza con giovani di altri Paesi europei e di altre realtà internazionali (gruppi studio, gruppi artistici, etc.)
- q) Operare per la salvaguardia e la difesa dell'ambiente, soprattutto rurale, attraverso azioni di sensibilizzazione e intervento sul territorio;
- r) Promuovere e organizzare servizi di assistenza tecnica, contabile, legale e agronomica per i propri associati, svolgere corsi di formazione professionale, seminari o promuovere e coordinarne l'istituzione e lo svolgimento, utilizzando a tal fine, ove possibile, gli istituti promossi in tali settori della Confederazione italiana agricoltori;
- s) Promuovere e gestire progetti regionali, nazionali, comunitari utili per la creazione, diffusione e valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e/o per la rivitalizzazione dei luoghi rurali;
- t) Organizzare, coordinare e promuovere interventi di arte pubblica volti alla valorizzazione dei luoghi rurali e di quelli in via di spopolamento.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11 - La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12 - Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13 - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 14 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Assemblea

Art. 16 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17 - L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a. r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca del presidente;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19 - L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20 - Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 - Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio direttivo

Art. 22 - Il Consiglio direttivo è composto da 5 componenti e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, con l'obbligo di assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23 - Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24 - Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25 - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Presidente



Art. 26 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Tesoriere

Art. 27 - Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.

Segretario

Art. 28 - Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Organo di controllo

Art. 29 - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci nomina l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisione legale dei conti

Art. 30 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può nominare il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36 - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37 - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 38 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano

REGISTRATO IL **29 OTT. 2020**

SERIE **3** NUMERO **2246**

VERSATE EURO **ESENTE**

ADDETTO SPORTELLO F.O.

Antonio Aventaggiato

* Firma su delega del direttore Provinciale

Antonella Rojello



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CASA DELLE AGRICOLTURE
TULLIA E GINO
Via A. Volta, 7 - 73032 ANDRANO (FG)
P.IVA IT04833480751
Cod. Fisc.. 90041240756

48